

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

**E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCE

*REGOLAMENTO*

*Per l’istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce*

*Approvato con delibera consigliare del 27 ottobre 2022*

**CAPO I - PARTE GENERALE**

**Art. 1**

(*Ambito di applicazione*)

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni di studio istituite dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce.
2. Tutti i detti organi e i loro membri hanno l’obbligo di attenersi ad esso ed agire nel rispetto di quanto in esso indicato.
3. Le Commissioni operano sotto il coordinamento e la supervisione del Consiglio dell’Ordine anche per il tramite dei rispettivi Consiglieri Delegati.
4. Le Commissioni non hanno alcuna autonoma rilevanza esterna.
5. Le Commissioni e tutti i componenti sono tenuti al rispetto delle medesime norme che regolano l’attività dell’Ordine compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa sulla privacy di cui al regolamento (UE) 2016/679 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
6. Qualora insorgano dubbi sulla competenza di una o più commissioni, spetta al Consiglio dell’Ordine e in caso di urgenza al suo Presidente, salvo ratifica consiliare, decidere in merito.
7. Il funzionamento delle Commissioni è regolato dalle seguenti disposizioni.

**Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento:
   1. per Ordine si intende l’Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lecce;
   2. per Consiglio si intende il Consiglio dell’Ordine;
   3. per Albo si intende l’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tenuto dal Consiglio;
   4. per Delegato si intende il Consigliere delegato dal Consiglio dell’Ordine ad una o più Commissioni;
   5. per Iscritto si intende l’Iscritto all’Albo;
   6. per Commissione si intende un Gruppo esistente e/o istituito/a dal Consiglio ai sensi del presente regolamento;
   7. per Gruppo si intende un gruppo di Iscritti, costituito ai sensi del presente regolamento nell’ambito di una commissione, per la realizzazione di uno studio/ricerca su un determinato argomento tecnico/scientifico di interesse per la professione;
   8. per Segreteria si intende la Segreteria dell’Ordine;
   9. in tutti i casi in cui, nel presente regolamento, il genere è indicato al maschile (tanto quando sia espresso al plurale quanto nel caso in cui sia espresso al singolare) relativamente a: Iscritto, Delegato, Componente, Presidente, Segretario, relatore, esperto non iscritto all’Albo, intervenuto, si intende indicato anche al femminile.

**Art. 3**

*(Finalità delle Commissioni)*

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, il Consiglio può istituire e sciogliere Commissioni, alle quali è principalmente affidato il compito di supportare il Consiglio stesso

**Art. 4**

(Consigliere Delegato)

1. Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un Consigliere Delegato per ciascuna Commissione.
2. Il Delegato ha il compito di:
   1. operare in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio;
   2. proporre al Consiglio per la nomina i Presidenti ed i Componenti delle Commissioni rientranti nelle proprie deleghe;
   3. pianificare, in accordo con il Presidente della Commissione, l’attività della Commissione stessa sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio, e di seguire e coordinare i rapporti con i Presidenti delle altre Commissioni;
   4. illustrare al Consiglio l’attività programmatica ai fini della relativa approvazione;
   5. riferire periodicamente al Consiglio sull’attività delle singole Commissioni;
   6. presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e/o comunicazioni delle Commissioni.
3. Nel caso in cui il Delegato non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui al precedente comma, il Consiglio delega all’uopo un altro Componente del Consiglio.

**Art. 5**

(*Composizione e durata delle Commissioni*)

1. Le Commissioni sono composte da un numero variabile di iscritti all’Albo e sono nominati dal Consiglio secondo i criteri di professionalità, competenza ed onorabilità.
2. Il Consiglio dell’Ordine ratifica la nomina degli organi di ciascuna Commissione: Presidente, Vice-presidente e Segretario.
3. Le Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite, salvo che il Consiglio non stabilisca una data inferiore.
4. Il Consiglio può sostituire o integrare gli organi ed i componenti delle Commissioni in qualsiasi momento.
5. La Commissione si riunisce a semplice richiesta del suo Presidente, del Delegato dell’Ordine o della maggioranza dei componenti che ne facciano richiesta al Presidente il quale è tenuto alla sua convocazione. Dei lavori della seduta della Commissione il Segretario provvede alla redazione del verbale da trasmettere in copia alla Segreteria dell’Ordine.
6. Il Consiglio dell’Ordine, anche su proposta del Presidente della Commissione, può stabilire che la stessa operi divisa in *Sottocommissioni* composte ciascuna da un numero minimo di tre componenti. Alle Sottocommissioni, si applicano le previsioni contenute nel presente Regolamento.
7. Salva diversa determinazione del Consiglio, tutti gli incarichi ed i lavori in seno alle Commissioni si intendono svolti a titolo gratuito.

**Art. 6**

(*Accettazione della nomina e del regolamento. Decadenza. Dimissioni*)

1. La nomina a componente della Commissione deve essere comunicata per iscritto. L’accettazione deve pervenire presso la sede dell’Ordine entro il termine di dieci giorni al fine di consentire al Consiglio dell’Ordine di procedere tempestivamente alla reintegrazione degli eventuali rinunciatari.

L’insediamento della Commissione dovrà avvenire entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sessanta giorni dalla nomina.

Nella riunione di insediamento della Commissione, i componenti dovranno eleggere:

- *il Presidente;*

*- il Vice-presidente;*

*- il Segretario*.

Le nomine saranno definitiva dopo la ratifica da parte del Consiglio.

Inoltre, tutti i componenti della Commissione dovranno sottoscrivere, per conoscenza e adesione, una copia del presente Regolamento. Con questa sottoscrizione ciascuno si impegna a porre la massima diligenza nell’espletamento del proprio mandato, consapevole della fiducia e dell’impegno derivanti dalla designazione.

1. Nella riunione successiva a quella di insediamento, dovrà essere predisposto il programma dei lavori proposto dal Presidente, da sottoporre all’approvazione con la maggioranza dei presenti e successivamente da proporre al Consiglio.
2. Le dimissioni dagli incarichi di Componente, di Segretario, di Delegato, di Vice Presidente o di Presidente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine. Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio dell’Ordine e quest’ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione scritta della loro accettazione.
3. Il componente della Commissione che non partecipi alle riunioni, senza giustificato motivo, più di tre volte consecutive, può essere sostituito dal Consiglio, sentito il Presidente della Commissione. Alla sostituzione dei componenti decaduti o che sono venuti a mancare per dimissioni o altra causa provvede il Consiglio con nomina integrativa, su proposta del Presidente della Commissione. I nuovi componenti resteranno in carica sino alla scadenza della Commissione. Il Consiglio dell’Ordine dà al Presidente della Commissione notizia delle variazioni intervenute nella sua composizione.

**Art. 7**

(Compiti del Presidente)

1. Il Presidente della Commissione è responsabile dei lavori di essa, pertanto:

* 1. formula di concerto con il Delegato un piano generale annuale dei lavori della Commissione che deve tenere conto delle priorità e delle eventuali urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio;
  2. redige, con l’ausilio del Delegato, il Calendario annuale delle riunioni;
  3. in accordo con il Delegato convoca per iscritto le riunioni della Commissione tramite la Segreteria;
  4. presiede le riunioni, dirige le discussioni e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all’unanimità. In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale doppio;
  5. comunica alla segreteria dell’Ordine, al termine di ogni riunione i nominativi dei presenti all’incontro per il riconoscimento dei crediti formativi;
  6. propone al Delegato l’acquisizione di pareri di esperti o la realizzazione di particolari studi o ricerche;
  7. cura, insieme con il Segretario, la redazione della relazione annuale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la propria responsabilità, altri componenti della Commissione;

1. Alla sostituzione del Componente decaduto, o che è venuto a mancare per dimissioni o altra causa, provvede, su proposta del Presidente della Commissione, il Consiglio. I nuovi Componenti restano in carica sino alla scadenza della Commissione.

**Art. 8**

*(Compiti del Segretario)*

1. I compiti specifici del Segretario sono i seguenti:

* redigere e sottoscrivere il verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, verrà depositato presso la Segreteria dell’Ordine;
* raccogliere le firme dei presenti sui fogli di presenza;
* predisporre la convocazione della Commissione, su indicazione del Presidente;
* mettere a disposizione della Commissione il materiale necessario per la risposta ai quesiti ed alle richieste di pareri, così come risultante dai Verbali delle sedute;
* disporre la trasmissione dei documenti agli Enti interessati per le richieste di pareri;
* tenere l’archivio dei lavori della Commissione.

1. In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal più giovane per iscrizione all’Albo.

**Art. 9**

*(Compiti del Delegato del Consiglio)*

1. Il Delegato del Consiglio ha il compito di:
   1. seguire i lavori della Commissione;
   2. fornire suggerimenti per migliorare lo svolgimento delle attività della Commissione;
   3. relazionare periodicamente al Consiglio sull’attività della Commissione;
   4. illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le opere della Commissione;
   5. presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e comunicazioni delle Commissioni.

**Art. 10**

*(Funzionamento della Commissione)*

1. Di norma, la Commissione si riunisce in orario di ufficio presso la sede dell’Ordine.
2. La richiesta di convocazione deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria dell’Ordine per iscritto ovvero anche per fax o posta elettronica, a firma del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti della Commissione o del Delegato del Consiglio dell’Ordine, affinchè la Segreteria invii comunicazione ai componenti della commissione.
3. La Commissione può riunirsi eccezionalmente anche in altra sede o in altro luogo ritenuto più idoneo per lo svolgimento della riunione ed a condizione che la riunione si tenga in altro luogo facilmente accessibile a tutti i componenti.
4. Per la validità della costituzione delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono tuttavia adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Per ogni riunione dovrà redigersi un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e verrà depositato in copia presso la Segreteria dell’Ordine.
6. Per ogni riunione dovrà, in ogni caso, essere compilato un foglio di presenza. Il foglio di presenza, sul quale devono essere annotate anche le assenze, deve essere datato e sottoscritto dal Presidente e conservato dallo stesso.
7. Al termine di ogni anno solare, dovrà essere presentata al Consiglio dell’Ordine una relazione, redatta e firmata dal Presidente della Commissione sull’attività svolta nonché sull’attività che la Commissione stessa prevede di svolgere nell’anno successivo.
8. il Consiglio, dopo aver valutato il lavoro svolto, può adottare suggerimenti, proposte, decisioni e provvedimenti idonei al raggiungimento delle finalità della Commissione stessa.

**Art. 11**

(Riunioni delle Commissioni)

* + 1. La Commissione a propria discrezione potrà riunirsi presso la Sede dell’Ordine o in altro luogo ritenuto più idoneo per lo svolgimento della riunione ed a condizione che la riunione si tenga in altro luogo facilmente accessibile a tutti i componenti.
    2. Le riunioni della Commissione potranno, essere tenute, anche per teleconferenza o per videoconferenza o per audio conferenza.
    3. Le riunione dovranno avere cadenza bimestrale.

**Art.12**

(Divulgazione dei lavori delle Commissioni)

1. Ogni Commissione, portati a termine i lavori, può chiedere al Consiglio dell’Ordine, ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso e con le modalità, i limiti e i criteri da quest’ultimo ritenuti più opportuni, divulghi a scelta, cura, carico e spese dell’Ordine stesso i risultati dei lavori con la diffusione degli atti od elaborati, adottando una o più delle seguenti modalità:

1. convegno di presentazione dei lavori;
2. documento pubblicato sul sito Internet dell’Ordine;
3. documento diffuso a tutti gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili d’Italia;
4. documento inviato al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
5. pubblicazione dei lavori.

**Art. 13**

*Proposta di convegni, manifestazioni ed eventi - Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione*

1. Le proposte dei convegni, delle manifestazioni e degli eventi, formativi e non (data, luogo dell’evento, interventi e relatori) deve essere preventivamente e con un congruo anticipo di almeno trenta giorni sottoposto al Delegato e approvato dal Consiglio.
2. La partecipazione ad un convegno/manifestazione e/o evento da parte di un relatore esterno alla Commissione deve essere preventivamente sottoposta al Delegato ed approvata dal Delegato stesso.
3. Salvo che non venga convenuto diversamente, fermi restando i diritti e gli obblighi di legge, ivi compresi quelli di cui alla normativa sulla proprietà intellettuale che rimane dell’autore (compresi lo sfruttamento dei diritti economici e patrimoniali), i pareri, gli elaborati, le trattazioni, le slide e le opere comunque denominate, prodotti dalle Commissioni possono essere utilizzati dall’Ordine per l’attività formativa ed altre attività previste dalla normativa e dal presente regolamento.
4. La decisione se e con quali modalità effettuarne la diffusione, la pubblicazione, la divulgazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell’interesse della categoria spetta solamente ed esclusivamente al Consiglio. Resta salva - senza necessità di autorizzazione consiliare - la diffusione del materiale formativo ai partecipanti ai corsi e convegni istituiti dalle commissioni.

**Art. 14**

(Spese di funzionamento)

1. In linea generale, l’attività svolta dalle Commissioni non deve comportare oneri a carico del bilancio dell’Ordine.
2. Le eventuali spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell’Ordine, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio.
3. Gli incarichi di Presidente, di Segretario e di Componente della Commissione sono a titolo gratuito. Non sono previsti rimborsi spese.

**Art. 15**

(Norme deontologiche)

* + 1. Nell’espletamento del proprio incarico, gli Iscritti devono osservare le norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
    2. Non è consentito far menzione dell’incarico di Componente di Commissione, per finalità meramente pubblicitarie, su carta intestata o biglietti da visita, social media e siti web personali, ferma restando la possibilità di indicarlo nel curriculum personale.
    3. L’incarico di componente di Commissione non può essere invocato per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali.
    4. I Componenti delle Commissioni si impegnano ad informare il Consiglio dell’Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi.

**Art.16**

(Autorizzazione al trattamento dei dati personali)

1. I componenti delle Commissioni, con la sottoscrizione del presente regolamento o la presentazione del modulo per la richiesta di partecipazione ai lavori della Commissione, autorizzano il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per finalità di gestione delle attività delle Commissioni, come previsto dall’informativa del trattamento completa reperibile sul sito internet www.odclecce.it

**Art. 17**

*Rinvio*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed alle altre disposizioni che regolano la professione.
2. Il regolamento approvato con delibera del Consiglio dell’Ordine 16/12/2013 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati.

**CAPO II - REGOLAMENTI PARTICOLARI**

Fermo quanto previsto dagli articoli del Capo I – Parte Generale che precede, il presente Capo II - Regolamenti Particolari disciplina nello specifico il funzionamento delle Commissioni istituite dal Consiglio dell’Ordine.

Le regole contenute nei Regolamenti Particolari che seguono completano la Parte Generale e, limitatamente alle loro specifiche previsioni, hanno prevalenza sulle regole generali.

**Capo II.A - Regolamento particolare delle Commissioni di Studio**

**Art. 18**

(Ambito di applicazione)

Oltre a quanto previsto dagli articoli del Capo I che precede, il presente regolamento particolare disciplina in modo specifico il funzionamento delle Commissioni culturali e scientifiche, (di seguito, per brevità anche “Commissioni di Studio” o “Commissioni”) istituiti dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce (di seguito per brevità anche “Consiglio dell’Ordine” o “Consiglio”). Le Commissioni operano sotto il coordinamento e la supervisione del Consiglio dell’Ordine anche per il tramite del Consigliere Delegato. Il funzionamento delle Commissioni è regolato dalle seguenti disposizioni.

**Art. 19**

(Finalità delle Commissioni)

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire e sciogliere:
   1. Commissioni di Studio alle quali sono affidati i seguenti compiti:
2. trattare argomenti tecnico/scientifico di interesse per la professione, anche attraverso convegni, scritti o altre opere comunque denominate, elaborati dalle Commissioni previa comunicazione al Consiglio per il tramite dei Presidenti;
3. proporre al Consiglio eventi formativi per area tematica, anche attraverso l’integrazione multidisciplinare, predisponendo una calendarizzazione annuale per argomenti e procedendo alla realizzazione di convegni, per ciò che concerne la formazione ordinaria.
4. L’attività delle Commissioni è coordinata dai Consiglieri Delegati.
5. Il Consiglio può istituire, in accordo con altri Ordini professionali, Commissioni o team di lavoro misti per la trattazione di argomenti di comune interesse.

**Art. 20**

(Compiti specifici del Presidente)

1. Il Presidente della Commissione, all’atto della definizione di ogni attività o evento, deve verificare l’eventuale possibile sinergia con altre Commissioni, anche appartenenti ad altra Area, e informarne previamente il Delegato che provvede ad interessare il Presidente della/e altra/e Commissione/i e/o il Delegato dell’altra Area al fine di verificare la possibilità di svolgere attività congiunte. In caso di possibile sinergia, i Delegati si riuniscono con i Presidenti delle Commissioni interessate per definire le linee guida dell’attività da implementare. In tal caso, i Presidenti si attivano con spirito di reciproca collaborazione per l’organizzazione congiunta del programma definito.

**Art. 21**

(Componenti)

1. I componenti delle Commissioni sono scelti tra coloro i quali hanno presentato la propria candidatura a partecipare alla commissione stessa e vengono nominati dai Delegati.

**Art. 22**

(Progetti e percorsi di specializzazione)

1. Ogni Iscritto può proporre un tema ai Consiglieri delegati di area facendo una proposta di progetti e percorsi di specializzazione o di sviluppo di strumenti di lavoro utili per la categoria.
2. La proposta è predisposta dall’Iscritto al Consigliere delegato di Area che a sua volta andrà a sottoporla al Consiglio La proposta deve contenere:
3. l’indicazione dei componenti del team di lavoro e al suo interno l’indicazione del; coordinatore dello stesso
4. l’argomento di lavoro;
5. il programma di lavoro;
6. la presumibile durata.
7. La proposta di istituzione del team di lavoro viene comunicata al Consiglio tramite il Delegato che ne sancisce la costituzione.
8. Il sito dell’Ordine rende nota l’istituzione del team e i relativi partecipanti originari ed indica il termine entro il quale gli Iscritti possono candidarsi a partecipare.
9. Il coordinatore raccolte le candidature le sottopone al Delegato per la disamina delle stesse.
10. Il team si scioglie una volta portato a termine i lavori, fermo restando che la durata del medesimo è direttamente collegata alla durata del Consiglio

**Capo II.B - Regolamento particolare delle Commissioni Istituzionali**

**Art. 23**

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli del Capo I che precede, il presente regolamento particolare disciplina in modo specifico l’attività delle Commissioni Istituzionali alle quali è affidato il compito di supportare il Consiglio dell’Ordine mediante le seguenti attività:

1. espressione di meri pareri consultivi (intendendosi per pareri consultivi ai soli fini del presente regolamento anche la formulazione di elementi di valutazione e la predisposizione di studi ed indagini) esclusivamente al Consiglio in quelle specifiche materie attinenti il funzionamento istituzionale dell’Ordine per le quali è istituita la Commissione, anche attraverso elaborati e scritti, su argomenti sottoposti alla Commissione dal Consiglio stesso;
2. trattazione di argomenti di carattere tecnico/scientifico sulle materie specifiche per le quali è istituita la Commissione, anche attraverso convegni, eventi formativi, scritti o altre opere comunque denominate, previa comunicazione al Consiglio per il tramite del Presidente della Commissione;
3. proposizione al Consiglio di eventi di formazione professionale continua, anche attraverso l’integrazione multidisciplinare, predisponendo all’uopo una calendarizzazione annuale per argomenti e procedendo alla cura di eventi formativi, per ciò che concerne la formazione professionale continua.
4. L’attività delle Commissioni è coordinata dai rispettivi Consiglieri Delegati.